Sentenza n. 5483/2016 pubbl. il 19/09/2016
RG n. 1622/2013
Repert. n. 7353/2016 del 19/09/2016

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Anna Del Boccio	Presidente
Maria Enrica Puoti	Consigliere rel.
Rosa Maria Dell'Erba	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 1622 e 1528 R.G.A.C. dell'anno 2013, poste in decisione all'udienza del 27/11/2015 e vertenti

TRA

MARSIA CONSORZIO IN ROMA , c.f. 80246550588
elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 140, 00195 ROMA, presso lo studio dell'avv. DI NUNZIO PAOLA (DNNPLA80E60H501K), che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello;

Appellante-Appellato

FIOCCO LUCIANO, c.f. FCCLCN33B18A345Z
MONTANA NUOVA SRL , c.f. 01758798586
elettivamente domiciliati in VIA LUCREZIO CARO 62 ROMA, presso lo studio dell'avv. CICCOTTI SIMONE c.f. CCCSMN64H06H501C, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello;

Appellanti-Appellati

E

MALDERA LUIGI, MALDERA EUGENIA, MALDERA PAOLO, BARBATO ANTONIO, NASSISI ANNA, BARBATO ELISABETTA, MANELLI FRANCESCO, BENEVENTO ANGELA, BELLAVITA MIRELLA, DE SANCTIS GIANCARLO, CIATARA ANNAMARIA, DEL VESCOVO ANDREA, DEL VESCOVO MARCO - questi ultimi tre quali eredi di Del Vescovo Armando - DI CARLO ROMOLO, DI CARLO ANDREA, DI CARLO FRANCESCA, INESI ORIETTA, PETRIZZI PRIMO
tutti elettivamente domiciliati in VIA A. BERTOLONI, 44 00197 ROMA, presso lo studio dell'avv. PETITTO MARCO, c.f. PTTMRC77R21H501I che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

Appellati

LAVRA GIUSEPPE, BASILI ILIA, D'ANNA GRAZIA MARIA, ERZETTI MASSIMO, FRANZELLETTI FRANCO, CARBONE GRAZIA MARIA, MORELLO MARIA, DEL BRAVO PAOLO, OTTAVIANI ALESSANDRO, MICCINELLI GUIDO, VITAGLIANO ELVIRA, COVONE CARLO MARIA, RENZETTI DANTE, RICORDINI DARIO ROMANO e RICORDINI ADRIANA in proprio e quali eredi di RICORDINI CLAUDIA, RICOTTI ALESSANDRA, RICOTTI SIMONA e CARBONE LAURA, questi ultimi tre nella qualità di EREDI di RICOTTI ALDO, SILVESTRI FEDERICO, TOCCI ORNELLA
tutti elettivamente domiciliati in VIA NEMORENSE 18 00199 ROMA, presso lo studio dell'avv. RIZZELLI GIUNIO, c.f. RZZGNI45T01G136M , che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

Appellati

APPETECCHIA MASSIMO, ARENA PAOLO GIUSEPPE, BARBAROSSA GIORGIO, BENUCCI FLAVIO, BENUCCI MAURIZIO, BENUCCI ALESSANDRO, BIANCHINI ARGEMIDE, BISCEGLIE ALBERTO, BITI LIDIA, BOLOGNESI VERONICA, BUCCINO AGOSTINO, CARDARELLI

LINA, CAVALIERE DANIELA, CAVAZZA LUCIO, CELLA FORTUNATO, CELLA ALESSIA, COLILLI CLAUDIO, COMETTI AMEDEO, CONSOLI MARIO, CONTI ENRICA DANIELLA, COSTANTINO GUIDO, CURCI GAIA, DE BERARDINIS STEFANIA, DE GIROLAMI SILVANA, DIOTALLEVI DANIELE, DE CANDIA GIUSEPPE, DE ANGELIS VINCENZO, DE SANTIS ANTONIO, DELLA ROCCA ANNA MARIA, DI VALENTINI MASSIMO, DI ROCCO ANGELO, DI VENANZIO DELIA, ELISSANDRINI MAURIZIO, ESTEVAN Y FERNANDES PAOLO, FENELLI MARIA, FERRARI CRISTIANA, in qualità di amministratrice di sostegno di NONATO MARIA PAOLA, FINI EMANUELE, FINI FABRIZIO, FONDI CARLA, FOTI ALESSANDRA, GALASSI MARIA TERESA, GALLOTTA CARLA, GALLUZZI ADELE, GAMBERONI ANTONELLA, GIANSIRACUSA CARMELO, GIANSIRACUSA PAOLA, GOZZI GIANPAOLO, FERRABOLI LOREDANA, FERRARI CARPINO CRISTIANA, GRASSI GIORGIO, GRASSI ARMANDO,GRILLO GIORGIA, GUERRICCHIO RENATO, IANIRO IRENE, LANZI MARIA LUISA, LAURI LUCIANO, LETTA ANNA MARIA, LETTA MARIA GRAZIA, MACARIO PAOLO, MACARIO LUCA, MADRUZZA CONCETTA, MAGLIACANO ANTONIO, MAGLIACANO MARINA, MALATESTA SERGIO, MARTINELLI MASSIMO, MARANI GABRIELLA, MARCONATO FILOMENA MARIA, MARRI ENRICO, MARRONE CARLA, MASSARI PAOLO, MASTRODICASA VINCENZO, MATTEI RENATO, MATTEI CARLA MENNUTI VINCENZO, MERCURI MARIA TERESA, MEROLLA GUIDO, MODESTI MASSIMO, MOGNOL FRANCA, NERI LUCIANO, NERI ENNIO, NOFRI LUCIA, OLIVIERI ANTONIO, OPPENHEIMER LUCIANO, PACIONI FABIO, PALMARA DOMENICO, PASINO MARIA LUISA, PERROTTA LUCIANA, PERILLO SANDRO, PERSIA MARIA RITA, PERSIA STEFANO, PERSIA SILVIA, PILOZZI ANNA, PIPPA GIUSEPPE, PIGNARBERI FRANCO, PIRELLI PAOLA, POUCHAIN BEATRICE, PROIETTI FRANCESCO, PUCITTA ROSINA, QUINTILI PAOLO, RAINERI GIOVANNI, RANALDI ANNA, RAMELLA BIANCA MARIA,

RICCIERI GIANCARLO, RIGHETTI AGOSTINO, RISPOLI SABRINA, RONZIO LIDIA, ROSI ALESSIO, RUBINO LUCIANA, SABATINI ASCANIO, SALVATORE FRANCO, SANTARELLI PATRIZIA, SANTARELLI ANNA MARIA, SARROCCO NELLO, SEVERINI FABIO, SORACE SILVIA, SPOSITO MARIA CATERINA, SPURIO CESARE, STANGONI LUCIANA, TAMASSIA FRANCO, TIGNANELLI ROSA, TOMASETTI DERNA, TOSTI PAOLO, VALENTE TOMASSO DOMENICO, VISCOLI LIVIO, VISCOLI FABRIZIO, VISCOLI LUANA
tutti elettivamente domiciliati in VIA PO 43, 00198 ROMA, presso lo studio dell'avv. SIRENA PIETRO, c.f. SRNPTR70A07B594G che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

Appellati-Appellanti incidentali

PETTINI FRANCESCO e PETTINI CLAUDIA, in proprio e quali eredi di BINI GIULIA
domiciliati in VIA AUGUSTO RIBOTY, 3 00195 ROMA e rappresentati e difesi da se medesimi;

Appellati

COMUNE DI TAGLIACOZZO, c.f.
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO BORSIERI N 3 C/O AVV CORAPI 0010 ROMA, presso lo studio dell'avv. SIMONE HERBERT, c.f. SMNHBR74C09A515M che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

Appellato

CONSORZIO STRADALE DI MARSIA , c.f.
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO BORSIERI N 3 C/O AVV CORAPI 0010 ROMA, presso lo studio dell'avv. SIMONE HERBERT, c.f. SMNHBR74C09A515M che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

Appellato

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELLA MONTAGNA CURIO

Appellata Contumace

ALONZO FRANCO, ANGELETTI PAOLO, ANSUINI ORLANDO, ANTONANGELI CARLA, ANTONANGELI DANIELA, ANTONANGELI PAOLA, BALDUCCI STEFANO, BATTAGLIESE MASSIMILIANA, BENUCCI ALVIO, BORDONI ELIDE, BRACAGLIA MARCO VALERIO, BRUZZESE SILVANA, BUONO ANTONINO, CACCIANTE LAURA, CALONGHI GIULIANO, CALVITTI MICHELE , CANDI ENZO, CASCIOLI CLAUDIA, CERVETTI PIERA, CHIRICOTTO ENRICO, COMETTI GIUSEPPE, CONTASTA UMBERTO, COSTANZI MARIA, CUTURI GIOVANNI, DE NOBILI PAOLA, FENELLI ANTONIO, FERRI PIETRO PAOLO, FINI DOMENICO, GENTILI PIERO, GIANCOTTI GIUSEPPE, GIULIANI VIRGINIA, GUERRICCHIO FRANCESCA MARIA, INFUSSI LUIGI, LA SELLETTA SNC, LATTANZI ANTINORI GIULIANO, LO BOSCO ANGELO ALDO, LORENZETTI MASSIMO, MACCHIA DANIELE, MARCOTULLI MARIA GRAZIA, MARIOTTI FRANCO, MIRABELLI ANGELINE BELLA, MORINI ROBERTA, MOROSI GUIDO, NEGRI RITA, OMNIA SRL, PACE MIRELLA, PELLEGRINI DIANA, POLIDORI FABRIZIO, POLIDORI MARIA CRISTINA, RICCIARDI GIOVANNI, RINALDI ANNA, RIVA GIANCARLO, ROCCHETTI WILMA, SANTONI LILIANA, SAVARESE ELISABETTA, SCARPIS MARIA CLOTILDE, SVEZIA ALESSANDRO, TESTANI ANTONELLA, TESTORE ELISABETTA, TIRATERRA FRANCESCA, TORTORA GERMANO, TREPICCIONE STEFANO, TRINCA GABRIELA, TRINCA GRAZIELLA, VANNACCI GIANFRANCO, VISTOLA VINCENZO, ZACCAGNO DINO, ZONFRILLI GIANNINA

Appellati Contumaci

Oggetto: Consorzio

Conclusioni: All'udienza del 27/11/2015, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti difensivi; l'appellante Montana Nuova srl ha precisato le conclusioni come da foglio costituente parte integrante del verbale di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, gli attori Maldera Luigi ed altri convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Consorzio di Marsia e tutti gli altri consorziati per far accertare l'avvenuto avveramento di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, con conseguente dichiarazione dell'intervenuto scioglimento del consorzio medesimo, ormai privo di qualsiasi funzione o giustificazione, ovvero, in subordine, per far fissare un termine per lo scioglimento, attesa la mancanza di titolo da parte del Consorzio di Marsia per svolgere alcun servizio. In particolare gli attori allegavano che in data 30/10/96 la società Marsia aveva riconsegnato alla Amministrazione Separata della Montagna Curio, assegnata in uso civico alla Frazione di Roccacerro, le strade e le piazze del comprensorio, in attuazione delle disposizioni contenute nel contratto Napolitano, stipulato in data 29/10/61 tra l'Amministrazione Separata e la Società Marsia; che a partire dal 2001, dopo la delibera del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n° 41/99 di ricognizione della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio, il Comune di Tagliacozzo aveva stabilito di assumere la funzione della gestione di diversi servizi pubblici nel comprensorio turistico di Marsia (manutenzione strade e sgombero neve; illuminazione stradale; raccolta rifiuti solidi urbani); che le determinazioni del Consiglio Comunale, riguardanti l'assunzione di detti servizi, erano state impugnate dal Consorzio di Marsia davanti al TAR Abruzzo, il quale aveva rigettato i ricorsi con sentenze passate in giudicato; che pertanto si era verificata la condizione prevista dall'art. 2, ultimo capoverso, dello Statuto consortile, con conseguente scioglimento del Consorzio di Marsia, non più legittimato ad eseguire alcuna opera.

Si costituiva il Consorzio di Marsia, il quale chiedeva il rigetto della domanda, nonché molti dei consorziati convenuti, che aderivano alla domanda attrice ed instavano per la declaratoria di cessazione e/o scioglimento del Consorzio di Marsia.

Intervenivano in giudizio, oltre ad altri consorziati, anche il Comune di Tagliacozzo, l'Amministrazione Separata della Montagna Curio, assegnata in uso civico alla Frazione di Roccacerro, ed il Consorzio Stradale di Marsia, che aderivano alle domande degli attori.

Con separato atto di citazione, Angeletti Paolo ed altri consorziati hanno introdotto nuovo giudizio dinanzi al medesimo Tribunale nei confronti del Consorzio di Marsia per l'accoglimento di domande analoghe a quelle svolte dagli attori nella prima causa.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Marsia, che concludeva per il rigetto della domanda.

Riuniti i due giudizi, il Tribunale, all'esito del procedimento, dichiarava lo scioglimento del Consorzio, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, e inibiva agli amministratori del disciolto Consorzio il compimento di nuove operazioni. In particolare, il Tribunale, muovendo dal dettato dell'art. 2 dello Statuto consortile, secondo il quale il Consorzio non aveva una durata determinata e sarebbe stato sciolto quando gli scopi specificati avessero potuto essere attuati da qualsiasi altro ente, affermava il carattere temporaneo e vicario del Consorzio di Marsia e la funzione suppletiva dello stesso, il quale avrebbe potuto operare fino a quando altri enti non fossero subentrati nelle funzioni e nell'attività del Consorzio medesimo; e ciò, in conformità alle numerose sentenze del TAR Abruzzo, alcune delle quali passate in giudicato, che avevano già riconosciuto la funzione temporanea del Consorzio e lo svolgimento, da parte del Comune di Tagliacozzo, fin dalla fine degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000, degli scopi e delle finalità pubblicistiche in precedenza esercitate dal Consorzio.

Per effetto della dichiarazione di scioglimento del Consorzio, il Tribunale inibiva agli amministratori, ex art. 29 c.c., di compiere nuove operazioni; rigettava la domanda risarcitoria proposta dal Consorzio, ex art. 96 c.p.c., e in-

fine compensava le spese di lite fra tutte le parti.

La predetta sentenza è stata impugnata separatamente dal Consorzio di Marsia e da Fiocco Luciano e dalla società Montana Nuova s.r.l. ed hanno proposto appello incidentale condizionato il Comune di Tagliacozzo, il Consorzio Stradale Permanente degli Utenti della Rete Viaria del Centro Turistico di Marsia e i consorziati Maldera ed altri, mentre i consorziati Appetecchia e altri hanno proposto appello incidentale non condizionato; riuniti gli appelli, si è disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei consorziati non citati in giudizio e si è autorizzata la notifica per pubblici proclami; quindi, verificata la regolarità del rapporto processuale e dichiarata la contumacia di numerosi consorziati non costituiti, all'udienza del 27/11/2015, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendosi alle parti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione formulata dagli appellati Maldera ed altri in ordine al difetto di mandato del Consorzio di Marsia; i predetti assumono che tale mandato sarebbe stato conferito al Presidente del Consorzio, dott. Sandro Fiocco, con procura in calce rilasciata per il giudizio di appello, senza l'indicazione dell'atto in forza del quale il predetto rivestirebbe il ruolo di Presidente e con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza del potere di stare in giudizio per conto del Consorzio e se tale potere vi fosse al momento in cui è stato promosso l'appello introduttivo, tenuto conto che la stessa sentenza impugnata inibiva agli amministratori del Consorzio ogni nuova operazione.

L'eccezione non ha pregio. Come risulta dagli atti, la procura fu conferita dal Consorzio in primo grado all'avv. Antonio Quattrociocchi Branca e sottoscritta dal dott. Sandro Fiocchi, quale Presidente del Consorzio, come tale munito di potere rappresentativo. L'art. 15 dello Statuto del Consorzio attribuisce, infatti, al Presidente la rappresentanza del Consorzio in giudizio, onde la mera qualifica di Presidente è sufficiente a determinare la sussistenza del potere in questione, proprio perché esso deriva direttamente dalla norma statutaria. Appare opportuno richiamare, al riguardo, il principio espresso dalla

Suprema Corte in tema di rappresentanza processuale di società, ma indubbiamente applicabile anche alla fattispecie, secondo cui "atteso il necessario collegamento tra il potere rappresentativo e la carica di amministratore della società (artt. 2328 n. 9 e 2384 c.c.), solo la persona fisica che, spendendo tale qualità, abbia rilasciato la procura non ha l'onere di dimostrarla, restando a carico della controparte, che eccepisca l'inesistenza del rapporto organico, di fornire la relativa prova" (Cass., ord. n. 20387 del 2015).

Nel caso in esame, l'eccezione proposta dagli appellati Maldera e altri non è accompagnata da alcun elemento probatorio attestante che il dott. Fiocchi non rivestiva la qualifica di Presidente del Consorzio, con la conseguenza che essa è da ritenere infondata.

Ciò premesso, l'appello del Consorzio è articolato in undici motivi, alcuni dei quali inammissibili, altri infondati.

Con il primo motivo di appello, il Consorzio lamenta la violazione del contraddittorio in primo grado per la mancata partecipazione di tutti i consorziati, poiché soltanto in uno dei due giudizi riuniti fu eseguita la notifica per pubblici proclami, la quale, tuttavia, ad avviso dell'appellante, non potrebbe sanare il vizio dell'altro procedimento, anche se riunito.

Il motivo appare infondato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., sent. n. 17592 del 2005; n. 2910 del 2002), anche se la riunione dei procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite, tuttavia quando in due giudizi aventi lo stesso oggetto sono convenuti soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio nelle due cause non occorre più, allorché le cause siano state trattate unitariamente con la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta prima della riunione. In ogni caso, quando sia dedotta la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, è necessario che siano specificamente indicate le lesioni eventualmente verificatesi per l'anzidetta ragione.

Nella fattispecie, la domanda proposta nel giudizio n. 45381/10, promosso nei confronti del Consorzio, aveva un oggetto coincidente con quello del procedimento n. 80783/08, con la conseguenza che, in relazione alle domande pro-

poste e alla posizione dei consorziati, non sussisteva la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo a tal fine sufficiente la presenza in uno dei due giudizi di tutti i consorziati, garantita dalla notifica per pubblici proclami.

Con il secondo motivo, il Consorzio si duole del mancato accoglimento da parte del primo giudice della eccezione di giudicato, formulata con riferimento alla sentenza n. 799/04 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato una domanda, ad avviso del Consorzio, identica a quella ora proposta, in quanto relativa allo scioglimento del Consorzio stesso; afferma l'appellante che la predetta sentenza, passata in giudicato, aveva dichiarato la inesistenza del presupposto della riconsegna di strade, piazze e impianti del Consorzio alle Amministrazioni locali per difetto di prova, costituente presupposto anche della domanda proposta nel presente giudizio, con la conseguenza che era precluso al Tribunale un nuovo accertamento di un presupposto già escluso nella sentenza passata in giudicato.

La tesi non può condividersi. Il Tribunale ha rilevato, infatti, una diversità di *causa petendi* nelle due domande, poiché nel primo giudizio (sent. 799/04) si deduceva l'impossibilità di funzionamento e di realizzazione dei fini statutari da parte del Consorzio, ex art. 27 c.c., mentre la domanda proposta nel presente giudizio si fonda sul subentro di altri enti nell'attività consortile e, quindi, sull'avveramento della condizione di cui all'art. 2 dello Statuto. Oltre a ciò, occorre osservare che, come esattamente affermato dal primo giudice, il principio di intangibilità del giudicato trova comunque un limite nei rapporti di durata, nei quali assumono rilievo le sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (Cass., sent. n. 15493 del 2015). Pertanto, nel caso in esame, nel quale evidentemente ricorre un rapporto di durata, il verificarsi di fatti nuovi, dopo la pronuncia del giudicato, non resta senza effetto, incidendo direttamente sullo stesso rapporto consortile; tra tali fatti, devono annoverarsi la realizzazione da parte di altri enti delle funzioni svolte dal Consorzio, incidente sul presupposto di esistenza del Consorzio, secondo la previsione dell'art. 2 dello Statuto,

nonché la costituzione del consorzio stradale di Marsia.

Con il terzo motivo, il Consorzio censura l'affermazione del primo giudice, secondo cui il TAR Abruzzo avrebbe statuito, con sentenza passata in giudicato, in ordine alla proprietà di piazze, strade e impianti del Consorzio, e osserva che il Tribunale avrebbe basato tutta la motivazione sull'erroneo presupposto del passaggio in giudicato della sentenza del TAR n. 230/03.

Il motivo è apparente e dunque inammissibile. Il Tribunale, pur richiamando più volte la pronuncia del TAR n. 230/03, di cui riporta anche ampi stralci, tuttavia non solo non ne invoca mai l'autorità di giudicato, dichiarando solo come fatto storico che è passata in giudicato, ma soprattutto non basa la sua decisione sulla circostanza della titolarità di piazze e strade; il primo giudice osserva, anzi, che la questione della titolarità di strade e piazze all'interno del Consorzio non è decisiva in relazione all'art. 2 dello Statuto, poiché ciò che rileva è la realizzazione da parte di altri enti delle funzioni provvisoriamente svolte dal Consorzio. Appare quindi evidente che detta questione della proprietà di strade e piazze non ha costituito argomento posto dal primo giudice a base della sua decisione e che l'affermazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza del TAR assume il valore di mero *obiter dictum*, da cui il Tribunale non ha tratto alcuna conseguenza ai fini della sentenza.

Con il quarto motivo, il Consorzio contesta l'applicabilità dell'art. 2 dello Statuto, assumendo che con delibera del 28 febbraio 2013 il Consorzio si è dato un nuovo statuto, modificando anche la predetta norma, con la previsione della durata dell'ente fino al 31/12/2060.

L'inammissibilità della censura emerge dal solo rilievo che le modifiche allo statuto sono state approvate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, concretando esse un fatto nuovo il cui esame è precluso.

Con il quinto motivo, il Consorzio lamenta che il Tribunale ha richiamato più volte la sentenza del TAR Abruzzo n. 230/03, considerandola giudicato, e che ha invece omesso di esaminare altre pronunce passate in giudicato.

La doglianza, in parte esaminata nel trattare il terzo motivo, è infondata, atteso che la sentenza del TAR esprime un principio giurisprudenziale che il Tri-

bunale ha inteso richiamare e condividere e che l'appellante non ha in alcun modo specificato la portata, ai fini della decisione, delle altre pronunce che lamenta non essere state considerate dal Tribunale.

Con il sesto motivo, il Consorzio contesta la sussistenza del presupposto dello scioglimento, rappresentato dalla esecuzione dei servizi da parte del Comune di Tagliacozzo e dell'Amministrazione separata della Montagna Curlo, in quanto non vi sarebbe prova di ciò, e sostiene che il Tribunale avrebbe dichiarato lo scioglimento del Consorzio, perché sostituito nei suoi compiti statutari non da Comune di Tagliacozzo bensì dal Consorzio Stradale di Marsia, accogliendo così la domanda proposta nell'altro giudizio riunito, con conseguente contraddittorietà della motivazione.

Si osserva, al riguardo, che il Tribunale ha analiticamente esposto tutti gli elementi dai quali ha desunto l'avvenuta realizzazione delle funzioni del Consorzio ad opera del Comune di Tagliacozzo e, quindi, l'avveramento della condizione per lo scioglimento del Consorzio, prevista dall'art. 2 dello Statuto; in particolare, il primo giudice ha elencato le numerose delibere con le quali il Comune di Tagliacozzo ha attuato le funzioni del Consorzio, tra le quali quella relativa all'assunzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (delibera n. 42 del 16/3/01), la stipula della convenzione con l'Amministrazione separata della Montagna Curlo in data 23/6/2001 e suoi rinnovi, per l'organizzazione del servizio idrico e raccolta, anche differenziata, smaltimento e trasporto dei rifiuti urbani, nonché per la gestione del servizio di manutenzione e pulizia, sgombero della neve da vie e piazze del comprensorio di Marsia; la diffida al Consorzio di Marsia dall'effettuare i servizi a partire dal 19/3/2002; la comunicazione relativa all'attivazione del servizio pubblico di illuminazione stradale nel Centro turistico di Marsia ed ancora fino alla costituzione da parte del Comune di Tagliacozzo del Consorzio Stradale di Marsia, attuato con delibera n. 27 del 25/9/2009.

L'appellante, per contrastare efficacemente le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione, avrebbe dovuto esporre, con riferimento a ciascun atto o delibera citata dal Tribunale a sostegno dello svolgimento,

da parte del Comune, delle attività del Consorzio, le ragioni della irrilevanza degli stessi ai fini dello scioglimento. Invece le censure appaiono assolutamente generiche e inidonee a contrapporre argomentazioni alla tesi del primo giudice.

Con il settimo motivo, il Consorzio lamenta che il Tribunale abbia posto a sostegno della decisione la sentenza del TAR Abruzzo n. 230/03, ritenendola passata in giudicato, e un verbale di consegna dichiarato invece inesistente dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato.

Oltre a quanto già affermato in relazione al quinto motivo di appello, in parte coincidente con quello in esame, in ordine al richiamo della sentenza n. 230/03 del TAR, che viene invocata dal primo giudice come principio giurisprudenziale applicabile al caso di specie, si osserva che il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 3799 del 2004, aveva dichiarato che in quel giudizio non vi era alcuna prova dell'avvenuta "restituzione dei beni" da parte della Marsia SPA alla Amministrazione Separata ed al Comune di Tagliacozzo; e ciò è affermazione ben diversa dalla dichiarata inesistenza del verbale, come sostenuto dagli appellanti, trattandosi di una mera conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio.

Con l'ottavo motivo, il Consorzio deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, per un verso, affermerebbe che è provata l'esecuzione da parte del Comune di Tagliacozzo dei servizi relativi al comprensorio e, per altro verso, avrebbe dichiarato lo scioglimento del consorzio per effetto della costituzione del Consorzio stradale di Marsia, senza alcuna prova della esecuzione di servizi da parte di quest'ultimo.

Anche tale motivo non può condividersi. Come può rilevarsi dalla documentazione in atti, il Comune di Tagliacozzo assunse la gestione di molti dei servizi appartenuti al Consorzio di Marsia, stipulando diverse convenzioni per il concreto esercizio delle attività consortili; tra queste, la Delibera del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 71 del 3.11.2000 di delimitazione del perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani; la Delibera della Giunta Comunale di Tagliacozzo n. 42 del 16.3.2001 di avvio del procedimento di attuazione del ser-

vizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in località Marsia; la Delibera del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 16 del 29.3.2001 di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Separata della Montagna Curio per la gestione dei servizi pubblici nel comprensorio di Marsia; la Convenzione tra Comune di Tagliacozzo e Amministrazione Separata della Montagna Curio per la gestione dei servizi pubblici nel comprensorio di Marsia del 23.6.2001; la Delibera n. 29 del 2.12.2001 del Comitato dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio avente ad oggetto "Servizio di manutenzione strade e di sgombero neve in località Marsia. Attivazione del servizio. Avvio del procedimento"; la Delibera n. 31 del 15.12.2001 del Comitato dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio avente ad oggetto "Approvazione studio tecnico per servizio sgombero neve nel comprensorio di Marsia"; la Delibera del Comitato dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio n. 1 del 19.1.2002 avente ad oggetto "Servizio di manutenzione strade e di sgombero neve in località Marsia. Attivazione del servizio. Conferma"; la Delibera del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 13 del 24.1.2002 di approvazione dello schema di convenzione con l'Amministrazione Separata della Montagna Curio per la gestione del servizio pubblico di manutenzione delle strade e sgombero neve nel comprensorio di Marsia; la Convenzione del 22.2.2002 tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Separata della Montagna Curio per la gestione del servizio pubblico di manutenzione delle strade e sgombero neve nel comprensorio di Marsia. I menzionati atti dimostrano che il Comune, a decorrere quanto meno dall'anno 2000, si attivò in vista dell'assunzione della gestione di alcuni dei servizi tipici dell'ente consortile, come la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione delle strade e lo sgombero della neve; il processo di acquisizione delle funzioni esercitate dal Consorzio si completò con la costituzione, da parte del Comune, del Consorzio stradale obbligatorio di Marsia, al quale furono affidati gli stessi scopi del Consorzio di Marsia, tra i quali la manutenzione delle opere stradali, di alimentazione idrica, distribuzione di energia elettrica. Non si ravvisa quindi alcuna contraddittorietà nella

affermazione del primo giudice circa il processo di scioglimento del Consorzio di Marsia, iniziatosi attraverso la graduale assunzione delle funzioni consortili da parte del Comune di Tagliacozzo e concluso con la costituzione del nuovo Consorzio avente le medesime funzioni; risulta inoltre smentita la tesi dell'appellante circa la mancanza di prove relative al concreto esercizio delle attività consortili da parte del Comune prima e del Consorzio stradale dopo, in considerazione della documentazione in atti e, in particolare, delle numerose fatture emesse dal 2003 al 2009 dalla ditta DRC, affidataria del servizio di sgombero neve e ripristino strade nel comprensorio di Marsia al Comune di Tagliacozzo, per le prestazioni rese e della fattura emessa dalla Celi Calcestruzzi il 10/10/2002 al Comune di Tagliacozzo per la bitumatura delle strade del Consorzio.

Con il nono motivo, il Consorzio appellante assume che non vi sarebbe prova della operatività del Consorzio stradale, il quale non potrebbe comunque svolgere servizi diversi dalla manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade, come previsto dalle norme del d.lgs. lgt. n. 1446 del 1918.

Anche questa censura appare priva di fondamento. Il decreto del 1918 disciplina la facoltà per gli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse e tale costituzione è stata resa obbligatoria dall'art. 14 della legge n. 126 del 1958; tuttavia, ferma restando l'osservanza delle modalità di costituzione del Consorzio, la normativa in esame non esclude in alcun modo che il Consorzio stradale possa avere funzioni più ampie, purché esse comprendano le attività di manutenzione delle strade per le quali sono stati costituiti. E' quindi erroneo ritenere che le sole funzioni esercitabili dai consorzi stradali possano essere quelle aventi ad oggetto la manutenzione delle strade, essendo in realtà sancita la sola obbligatorietà della costituzione di un consorzio per lo svolgimento di tale attività, senza alcuna preclusione in ordine alla previsione statutaria di ulteriori compiti relativi alla gestione delle opere e dei servizi che interessino la comunità degli utenti del Consorzio.

Con il decimo motivo, l'appellante lamenta che non poteva essere dichiarato

lo scioglimento del Consorzio, non essendovi prova del concreto esercizio dell'attività da parte del Consorzio stradale, la cui sola costituzione non sarebbe sufficiente ad attestarne il funzionamento.

La doglianza non ha pregio. Come si rileva dagli atti, il Consorzio stradale, una volta costituito, ha preso in consegna dal Comune di Tagliacozzo la rete viaria del centro turistico di Marsia, ai fini del trasferimento degli oneri di manutenzione e gestione del complesso stesso, con decorrenza 1° gennaio 2010; ha convocato l'Assemblea generale per l'approvazione dei rendiconti degli esercizi 2009 e 2010, del bilancio di previsione, con il relativo ruolo di contribuenza, e del documento programmatico sulle reti tecnologiche; tali atti costituiscono già esercizio delle funzioni consortili, ancorché di carattere prodromico rispetto ai compiti di gestione e manutenzione delle opere previsti dallo statuto; onde l'infondatezza della censura.

Con l'ultimo motivo, l'appellante assume che l'art. 9 dello Statuto disciplina le modalità di scioglimento del consorzio, il quale non avrebbe potuto essere sciolto d'ufficio né avrebbe potuto ad esso inibirsi il compimento di nuove operazioni, ex art. 29 c.c.

L'assunto non è condivisibile. Il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del Consorzio, avendo ravvisato la sussistenza della condizione prevista dall'art. 2 dello Statuto ossia la realizzata attuazione degli scopi statutari da parte di altro ente; quindi, in conformità alla domanda giudiziale, ha provveduto alla relativa declaratoria di scioglimento, con la conseguente applicazione del divieto di nuove operazioni, come stabilito dall'art. 29 c.c. La circostanza che l'art. 9 dello Statuto disciplini il conferimento all'Assemblea del potere di deliberare l'eventuale scioglimento del Consorzio, non già le modalità di scioglimento, come erroneamente affermato dall'appellante, non esclude evidentemente che lo scioglimento possa attuarsi anche in via giudiziale, ove sussistano le condizioni di legge.

L'appello deve quindi respingersi, con il conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato del Comune di Tagliacozzo.

Nel giudizio instaurato dal Consorzio di Marsia hanno altresì proposto appello

incidentale Appetecchia Massimo ed altri consorziati, deducendo come motivo unico che il Consorzio di Marsia si sarebbe sciolto fin dal 2002, da quando, cioè, il Comune di Tagliacozzo assunse la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la prestazione di altri servizi pubblici, facendo venir meno la stessa ragione di esistere del Consorzio predetto, non già, come affermato dal Tribunale, con la costituzione del Consorzio stradale obbligatorio.

Ad avviso di questa Corte e come correttamente affermato dal primo giudice, il processo di assunzione e gestione delle funzioni espletate dal Consorzio di Marsia ebbe inizio con la delibera 41/99 del Consiglio comunale di Tagliacozzo, avente ad oggetto la ricognizione della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio; tale delibera pose le basi per la progressiva acquisizione dei servizi da parte del Comune, che li svolse inizialmente attraverso l'affidamento a terzi con gare di appalto, fino a che non fu costituito nel 2009 il Consorzio stradale obbligatorio di Marsia, con lo scopo di esercitare in via definitiva le funzioni svolte dal Consorzio di Marsia. In buona sostanza, anche il primo giudice, nell'esaminare la sussistenza dei requisiti per lo scioglimento del Consorzio previsti dall'art. 2 dello Statuto, ha qualificato l'attività esercitata dal Comune, come risultante dalle delibere, ordinanze e convenzioni specificamente elencate, quale gestione dei servizi pubblici del comprensorio, ed ha attribuito a tale situazione l'effetto di un contestuale progressivo venir meno delle funzioni svolte dal Consorzio di Marsia. Il processo di trasferimento si è concluso definitivamente con la costituzione del Consorzio stradale obbligatorio, il quale ha assunto per intero le funzioni del Consorzio di Marsia, e non soltanto alcune di esse, come effettuato in precedenza dal Comune, secondo quanto può rilevarsi dal mero confronto degli Statuti dei due enti. Per tale ragione, deve concludersi che la condizione dello scioglimento si sia compiutamente verificata nel 2009, con la costituzione del nuovo Consorzio; onde il rigetto dell'appello incidentale.

Con separato atto di citazione, hanno proposto appello Fiocco Luciano e Montana Nuova s.r.l., deducendo motivi analoghi a quelli dell'appello del Consorzio di Marsia (violazione del contraddittorio e insussistenza delle con-

dizioni per accertare lo scioglimento del Consorzio), della infondatezza dei quali si è già trattato.

In sede di precisazione delle conclusioni, i predetti appellanti hanno chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Abruzzo n. 295/2011 ed hanno eccepito l'inammissibilità degli appelli incidentali, in violazione dell'art. 165 c.p.c., per non essere stati depositati gli atti entro dieci giorni dalla notifica. Le controparti hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio su tali domande, in quanto nuove.

Rileva la Corte che entrambe le domande sono state effettivamente proposte per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni e devono per tale ragione ritenersi tardive, e, come tali, inammissibili.

L'appello di Fiocco Luciano e Montana Nuova va quindi rigettato.

Le spese del grado sono regolate in base al principio della soccombenza, che risulta preponderante anche laddove è stato rigettato l'appello incidentale; dette spese sono quindi a carico degli appellanti, in solido tra loro, nei confronti delle parti costituite e si liquidano in complessivi € 11.576,00, di cui € 2.398,00 per la fase di studio, € 1.585,00 per la fase introduttiva, € 3.510,00 per la fase di trattazione e € 4.083 per la fase decisoria, oltre accessori di legge, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55 del 2014, al valore indeterminabile della controversia, e all'applicazione dei compensi medi, in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai numeri 1622 e 1528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, così provvede:

rigetta gli appelli proposti dal Consorzio di Marsia e da Fiocco Luciano e Montana Nuova srl e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

rigetta l'appello incidentale proposto da Appetecchia Massimo e altri;

condanna gli appellanti Consorzio di Marsia, Fiocco Luciano e Montana Nuova srl, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellati costituiti,

come rispettivamente rappresentati, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 11.576,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 22/06/2016

Il Consigliere est. — Il Presidente

Maria Enrica Puoti — Anna Del Boccio

Depositata in Cancelleria
oggi, 19 SET. 2016
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Agnese

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Avv. PIETRO SIRENA cod. fiscale SRNPTR70A07B594G
procuratore e difensore e domiciliatario di Appetecchia +125
cod. fiscale PPTMSM39R03H501P
attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,
che la presente copia informatica della sentenza n.5483/2016
è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico
iscritto presso il CORTE D'APPELLO di Roma al Registro Contenzioso Civile con N.R.G. 00001622/2013 RIUNITO AL N.R.G. 1528/2013
Roma, lì 19/09/2016
Firmato digitalmente avv. prof. PIETRO SIRENA